

REGOLAMENTO (CEE) N. 1774/92 DELLA COMMISSIONE**del 1º luglio 1992****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero grèggio come tali****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero grèggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1612/92 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1612/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1432/92⁽⁴⁾ il Consiglio ha vietato gli scambi tra la Comunità e le

Repubbliche della Serbia e del Montenegro; che è necessario tener conto di tale divieto nella fissazione delle restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1612/92 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

2. Non sono fissate restituzioni all'esportazione nelle Repubbliche della Serbia e del Montenegro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 170 del 25. 6. 1992, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.